LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Annalisa Di Paolantonio	Presidente
Dario Conte	Consigliere
Gualtiero Michelini	Consigliere
Guglielmo Garri	Consigliere
Giovanni Maria Armone	Consigliere Rel.

Oggetto:

PUBBLICO IMPIEGO – DIRIGENTI MEDICI – CCNL SANITA' 8 GIUGNO 2000, ART. 27 - INCARICHI

Ud.22/10/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16778/2023 R.G. proposto da:

[OMISSIS] - ricorrenti e relativi difensori

-ricorrente-

contro

[OMISSIS] - azienda sanitaria e relativo difensore

-controricorrente-

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

avverso la sentenza della Corte d'Appello di [redacted] n. 189/2023 depositata il 13/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Giovanni Maria Armone.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di [redacted], con sentenza n. 189/2023, pubblicata il 13 marzo 2023, ha respinto l'appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di primo grado del Tribunale di [redacted], che ne aveva rigettato le originarie domande, proposte nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale 3 di [redacted] e volte a ottenere il riconoscimento dell'incarico di alta professionalità C1 del CCNL dell'8 giugno 2000 sin dalla data di rispettiva assunzione, con conseguente condanna della ASP al pagamento delle differenze retributive corrispondenti.

2. I lavoratori ricorrono per la cassazione della sentenza di secondo grado sulla base di sedici motivi.

L'ASP di [redacted] resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1, lettera d), del d.P.C.M. 8/3/2001, 15, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, 5 del d.P.R. n. 484 del 1996, 27 del CCNL dell'8 giugno 2000.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l'omesso esame della domanda di accertamento del "diritto" all'incarico di "alta specializzazione, ispettivo, verifica e controllo" ed al connesso trattamento economico quale esatta qualificazione degli incarichi già assegnati.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15, comma 4,

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

del d.lgs. n. 502 del 1992, 26, 27 e 28 del CCNL dell'8 giugno 2000, 28, comma 2, lett. b, prima alinea, del CCNL del 3/11/2005, 60, comma 4, del CCNL 5/12/1996, 18, comma 2, del CCNL della Dirigenza sanitaria del 19/12/20192697, 1218 e 1223, 1175 e 1375, 1358 e 1359 c.c., per avere escluso il diritto a un qualsiasi altro incarico con pesatura "30".

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3, comma 1-*bis*, del d. lgs.n.502 del 1992, 63, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, 1218, 1175, 1375, 1358 e 1359 c.c., 60, comma 4, CCNL 5 dicembre 1996, per avere erroneamente qualificato la deliberazione n.19/2009 quale atto di macro-organizzazione e affermato la insindacabilità dello storno dei fondi contrattuali.

Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c.., per omesso esame della domanda di accertamento della nullità o illegittimità della deliberazione n. 19/2009.

Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 51, comma 4, CCNL 5 dicembre 1996, come mod. dall'art. 26 del CCNL 8 giugno 2000, 39 dello stesso CCNL, 1325, 1343 e 1346, 1218, 1175 e 1375, 1358 e 1359 c.c., 21-*septies* della legge n. 241 del 1990, 45 del d.lgs. n.165 del 2001, 3 e 36 Cost.

2. I primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.

Essi concernono, sia pure sotto diverse angolature, la questione della sussistenza di un diritto soggettivo al conferimento di un incarico di elevata professionalità in favore dei dirigenti medici con un'anzianità di almeno cinque anni, anche alla luce delle modalità con cui la ASP di

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

[redacted] ha proceduto alla graduazione delle funzioni ai fini del conferimento degli incarichi.

Tale rivendicazione è stata fatta valere dai ricorrenti in relazione a due diversi periodi.

Da un lato, essi sostengono che il diritto all'incarico sarebbe già maturato all'atto della loro assunzione, avvenuta nel 2006, per effetto dell'anzianità di servizio pregressa maturata in regime convenzionale, e ciò in forza – oltre che della disciplina pattizia e legale contenuta nell'art. 27, lettera c), del CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000 e nell'art. 15-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992 – del d.P.C.M. 8 marzo 2001, che avrebbe valorizzato l'anzianità pre-ruolo. Tale diritto sarebbe stato tra l'altro accertato, nel caso che li riguarda, con un atto di transazione stipulato con l'Azienda il 19 luglio 2012.

Da un altro lato, i ricorrenti chiedono – sempre in forza dell'art. 27, lettera c), del CCNL Dirigenza medica 8 giugno 2000 e dell'art. 15-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992 - il riconoscimento del diritto all'incarico di elevata professionalità per il periodo successivo, ossia decorsi cinque anni dalla loro assunzione e fino alla data di deposito del ricorso.

2.1. I motivi sono infondati.

Come questa Corte ha condivisibilmente affermato in ripetute occasioni (oltre a Cass., Sez. L, Ordinanze nn. 11574 e 11575 del 03/05/2023, v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1478 del 15/01/2024, n. 21544 del 31/07/2024, n. 28979 dell'11/11/2024, n. 15980 del 15/06/2025, n. 29101 del 04/11/2025, la cui motivazione è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att., c.p.c.), le norme evocate non attribuiscono un diritto soggettivo pieno al conferimento degli incarichi di alta specializzazione in favore dei medici che abbiano maturato un quinquennio di anzianità positivamente valutato.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

L'iter argomentativo dei precedenti citati è stato il seguente: «è vero che l'originario "possono" è stato sostituito, con l'art. 8 d.lgs. 254/2000, dall'assertivo "sono" attribuiti, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale "anche" (così ancora l'art. 15. C. 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, "nonché" (sempre l'art. 15, co. 4) incarichi di direzione di strutture semplici. Anche in tale formulazione l'attribuzione di quelle funzioni più qualificate è dunque una mera possibilità come si desume dalle locuzioni ("anche"/"nonché") utilizzate; 3.1. ricorrono poi ulteriori e fondanti argomenti nel senso della non obbligatorietà dell'attribuzione di quella tipologia di incarichi; l'art. 15-ter del d. lgs. n. 165/2001 prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis»; ciò esclude – evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi – che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative – di merito – della P.A. di riferimento; né ha rilievo il fatto che la ASL qui coinvolta, nel proprio atto aziendale, possa avere previsto solo le strutture e non gli incarichi professionali; la norma è infatti chiara e dunque, almeno quanto a numero, vi deve essere una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e, come si dirà, non suscettibile di deroghe» (Cass. n. 11574 del 2023); «3.2. infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, co. 1, seconda parte d. lgs. 502/1992) le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l'affidamento (cui nel CCNL 19.12.2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un'attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno di quegli incarichi; 3.3 la rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette anzi deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l'assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento, di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema; basti qui richiamare il sistema generale delle fonti di cui all'art. 2 d.lgs. 165/2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla Pubblica Amministrazione ed alla contrattazione collettiva è demandata invece la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3); nonostante le modifiche intervenute nel tempo di tali disposizioni, è rimasta immutata l'attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (v. anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici; assetto da cui certamente non si allontana la disciplina del d. lgs. 502/1992 che anzi – data la necessità di coordinare l'organizzazione con la cura dell'interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta – contiene un'ampia normativa iniziale in cui appunto si delinea proprio l'articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore; non può quindi ritenersi che le disposizioni della contrattazione, come anche del Regolamento Aziendale, sull'attribuzione di incarichi ai dirigenti che siano stati valutati in modo

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

negativo o che siano stati soggetti ad accertamenti di responsabilità vincolino ad attribuire loro, con la revoca di incarichi superiori, almeno un incarico di alta professionalità o assimilati, perché una tale attribuzione può aversi nei limiti in cui vi sia disponibilità, finanziaria ed organizzativa, di quei posti, non potendosi altrimenti che attribuire, al di là dei casi estremi in cui si renda necessario il recesso datoriale, un incarico professionale "di base"» (Cass. n. 11574 del 2023).

2.2. Le considerazioni che precedono valgono anche per l'anzianità maturata in regime convenzionale prima dell'assunzione e per la valorizzazione di essa che i ricorrenti pretendono ai sensi del d.P.C.M. 8 marzo 2001.

2.2.1. Anzitutto, e come correttamente affermato dalla Corte territoriale, che su tale pretesa si è pronunciata con motivazione approfondita, sì da rendere evidentemente infondato il secondo motivo di ricorso, il d.P.C.M. 8 marzo 2001 è di stretta interpretazione (Cass., Sez. L, n. 23115 del 28/07/2023, n. 21399 del 13/08/2019).

Ne consegue che, non facendo cenno al conferimento di incarichi di elevata professionalità, ma valorizzando l'anzianità pregressa solo ai fini del riconoscimento di voci salariali, dell'orario di lavoro e del conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, il d.P.C.M. non può avere equiparato l'anzianità di servizio in regime convenzionale anche ai fini del conferimento di incarichi di elevata professionalità.

2.2.2. In ogni caso, è evidente che tale anzianità non può comunque attribuire ai medici quel diritto soggettivo pieno all'incarico che – come visto – non spetta loro in base alla normativa legale e pattizia.

2.3. Rispetto al quinto e al sesto motivo, che pur finalizzati alla rivendicazione del diritto al conferimento degli incarichi, si dirigono più direttamente contro le statuizioni della sentenza impugnata concernenti la delibera della ASP n. 19 del 2009, va osservato quanto segue.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

2.3.1. Quanto all'asserito mancato esame della domanda di nullità della delibera, esso è inammissibile.

Va infatti ricordato (v. per tutte Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27551 del 23/10/2024) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame.

Ne consegue che, avendo la sentenza impugnata affermato che la delibera era conforme alla disciplina legale e pattizia, ha implicitamente rigettato la domanda di nullità avanzata dai ricorrenti.

2.3.2. Il sesto motivo va ugualmente disatteso.

I ricorrenti affermano che l'atto aziendale approvato con la delibera n. 19 del 2009 sarebbe difforme rispetto alla prescrizione del contratto collettivo e in ogni caso nullo, per molteplici ragioni.

In tal modo, però, i ricorrenti non si confrontano adeguatamente con la sentenza impugnata, la quale ha menzionato l'atto aziendale che ha graduato le funzioni per spiegare come anch'esso preveda il conferimento degli incarichi di cui si discute come facoltativo e come dunque neppure esso radichi un diritto soggettivo pieno in capo ai dirigenti medici.

Alla luce di tale motivazione, i ricorrenti non spiegano in che modo l'eventuale illegittimità dell'atto aziendale potrebbe far rivivere un diritto al conferimento degli incarichi la cui sussistenza la sentenza ha già correttamente escluso sulla base delle norme legali e pattizie.

3. Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2697, 2729, 1218, 1223, 1226, 1175, 1375, 1358 e 1359 c.c., 24 Cost., 26,

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

27 e 28 del CCNL dell'8 giugno 2000 e 60, comma 6, del CCNL del 5 dicembre 1996, in relazione al mancato riconoscimento del danno da perdita di *chances* e alla violazione del principio di vicinanza della prova.

3.1. Il motivo è infondato.

In relazione alla pretesa di risarcimento del danno da perdita di *chances*, la *ratio decidendi* della sentenza impugnata è da ricercare nel fatto, accertato dal giudice di prime cure e confermato da quello d'appello, per cui gli odierni ricorrenti non hanno allegato elementi specifici «relativi alla concreta probabilità che gli stessi avrebbero avuto di ricevere gli incarichi in questione – nel 2013 e 2014 – a preferenza degli altri soggetti aventi titolo a partecipare alla selezione» (pag. 18, penultimo capoverso, della sentenza impugnata).

Rispetto a tale accertamento di fatto, che non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità, i ricorrenti oppongono che nel caso di specie le procedure selettive volte al conferimento degli incarichi non sono mai state espletate; ne deriverebbe che l'onere della prova avrebbe un diverso contenuto rispetto a quello affermato dalla Corte territoriale.

In realtà, l'affermazione della Corte d'appello si profila conforme ai principi elaborati da questa Corte almeno a far data da Cass., Sez. U, Sez. U n. 21678 del 23/09/2013 e più volte ribaditi (v. ad es. Cass., Sez. L, n. 37022 del 16/12/2022, Sez. L, n. 25442 del 23/09/2024, Cass., Sez. L, n. 22915 dell'08/07/2026), secondo i quali il risarcimento da perdita di *chance* conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno non può essere desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

Non muta tale conclusione la circostanza per cui, nella specie, le procedure selettive dirette al conferimento degli incarichi non si sono per nulla svolte.

L'ipotesi del totale inadempimento non è diversa, ai fini del risarcimento del danno da perdita di *chances*, da quella in cui la procedura selettiva si è svolta, ma secondo modalità illegittime: in entrambi i casi, il giudice di merito è chiamato a un giudizio controfattuale, i cui presupposti sono da ricercare nella adeguata allegazione di elementi, anche presuntivi, idonei a far ritenere la sussistenza di una elevata probabilità di un esito della procedura favorevole al lavoratore che fa valere l'inadempimento, non potendo mai ipotizzarsi l'esistenza di un danno *in re ipsa*.

4. Con l'ottavo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con riguardo agli incarichi conferiti dopo l'assunzione, alle funzioni da essi svolte e alla disparità di trattamento rispetto agli altri dirigenti medici.

4.1. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

4.1.1. Da un lato, nella parte in cui effettivamente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è inammissibile perché, in presenza di una cd. doppia conforme, tale mezzo è precluso (art. 360, quarto comma, c.p.c.).

In senso contrario non rileva il fatto – affermato dai ricorrenti - che nessuna delle due sentenze abbia esaminato i documenti prodotti, perché la ratio dell'art. 360, quarto comma, c.p.c., è proprio quella di presumere completa l'istruzione probatoria svolta in due gradi di giudizio e adeguata la motivazione sulle risultanze probatorie acquisite.

4.1.2. Per altro verso, nella parte in cui pretende di desumere dal contenuto dei documenti non esaminati la violazione delle norme di diritto già evocate con gli altri motivi, il motivo è inammissibile perché

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

ripropone con un mezzo inappropriato censure già veicolate con gli altri motivi e già disattese, talvolta inoltre sollecitando una nuova valutazione delle prove raccolte, che è invece riservata ai giudici di merito.

5. Con il nono motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 101, secondo comma, 115, primo comma, e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 111, sesto comma, Cost., per avere la Corte territoriale adottato una decisione a sorpresa, sorretta da motivazione apparente, senza considerare la mancata contestazione delle funzioni di responsabile, ispezione, verifica e controllo svolte dai ricorrenti e delle analoghe funzioni esercitate dagli altri dirigenti con pesatura "30", in assenza di contestazioni specifiche da parte della resistente.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Quanto alla non contestazione, va rammentato che il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024, Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020).

Ciò implica che non possono dirsi dimostrative della non contestazione - e dunque fondare l'asserita violazione della norma evocata - le argomentazioni spese nella memoria di costituzione, come riportate da parte ricorrente, con cui la Asp mirava ad affermare la diversità degli incarichi conferiti agli altri dirigenti e dunque a escludere la disparità di trattamento.

5.3. Rispetto all'art. 101 c.p.c., l'obbligo di sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio, il cui inadempimento determina la nullità della cd. sentenza a sorpresa adottata, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte dalle parti e non vale, invece, per

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. in senso lato, in quanto tali questioni fanno già parte del *thema decidendum* (Cass., Sez. 2, n. 29098 del 05/12/2017).

Nella specie, il tema degli incarichi di cui i ricorrenti erano già titolari all'atto dell'assunzione, della loro permanenza nel periodo successivo e della disparità di trattamento rispetto ad altri dirigenti medici ai quali erano stati conferiti incarichi con pesatura, era stato introdotto dai ricorrenti fin dal ricorso introduttivo, come si evince dall'ampia esposizione contenuta nel corpo dell'ottavo motivo, e su di esso si erano svolte anche le difese di parte resistente nella memoria di costituzione, come emerge dai brani che i ricorrenti riproducono all'interno del nono motivo: non è pertanto riscontrabile alcuna novità della questione da cui potesse derivare in capo al giudice di merito l'obbligo di sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c.

5.4. Quanto, infine, alla apparenza della motivazione, la censura è infondata.

L'incomparabilità degli incarichi è stata affermata dalla Corte territoriale in ragione del fatto che quelli conferiti agli odierni ricorrenti, in quanto anteriori alla loro assunzione, erano assoggettati a una disciplina diversa da quella riguardante gli altri dirigenti medici: si tratta di una motivazione tutt'altro che apparente, in quanto fa leva su principi consolidati, secondo cui un trattamento diversificato ben può trovare giustificazione nella diversità delle situazioni tra cui si pretenda di operare la comparazione, soprattutto quando tali situazioni siano sorte in tempi diversi.

6. Con il decimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3 Cost., 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 39, comma 6, del CCNL

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

dell'8 giugno 2000, 1175 e 1375 c.c., per avere escluso la dedotta disparità di trattamento.

6.1. Il motivo è inammissibile, perché affetto da assoluta genericità.

Esso si basa infatti sul presupposto che le tesi sostenute nei due precedenti motivi, che hanno per oggetto presunti *errores in procedendo*, siano fondate e che da ciò derivi automaticamente la violazione delle norme sostanziali.

In tal modo, i ricorrenti evitano di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che, come detto, ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per cui il diverso trattamento denunciato era giustificato.

7. Con l'undicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a loro carico la prova del mancato mantenimento degli incarichi assegnati prima dell'assunzione, sebbene tale circostanza integrasse un'eccezione gravante sull'ASP.

7.1. Il motivo è inammissibile, perché i ricorrenti, ancora una volta, non si confrontano con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La circostanza che gli incarichi rivestiti prima dell'assunzione fossero stati conservati in capo ai ricorrenti dopo il 1° agosto 2006 non ha avuto un peso nella motivazione della Corte d'appello, in quanto essa ha ritenuto che l'anzianità maturata prima dell'assunzione non potesse essere comunque fatta valere per ottenere un incarico di elevata professionalità prima del maturare dell'anzianità quinquennale in ruolo.

8. Con il dodicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, risultanti da vari documenti, relativi al tardivo conferimento dell'incarico richiesto senza mutamento delle funzioni e con permanenza nel medesimo "posto".

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

8.1. Il motivo è inammissibile perché la sentenza d'appello ha confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti.

Si è in presenza dunque di una cd. doppia conforme, preclusiva del mezzo (art. 360, quarto comma, c.p.c.).

9. Con il tredicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato, in applicazione del principio di non contestazione, lo storno dei fondi e il tardivo conferimento degli incarichi, a parità di funzioni e nel medesimo "posto".

9.1. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte in sede di esame del nono motivo: il principio di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 23/05/2024, Sez. 3, Sentenza n. 6172 del 05/03/2020).

Ne discende che la mancata contestazione dell'adozione della delibera aziendale n. 2669/2006 nulla dice sulle conseguenze in diritto che dovrebbero trarsi dal contenuto di essa e dunque nulla dimostra di per sé in ordine al buon diritto dei ricorrenti.

10. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 26 del CCNL dell'8 giugno 2000, per avere la Corte territoriale giustificato il tardivo conferimento dell'incarico C1 con pesatura "30" sulla base della mera probabilità di un consolidamento e di un accrescimento della professionalità dei medici.

10.1. Il motivo è inammissibile, perché la sentenza impugnata non ha adottato la motivazione censurata per respingere la domanda dei ricorrenti all'esito di un ragionamento presuntivo in tesi errato, ma per

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

confermare la decisione di primo grado di inammissibilità della produzione documentale.

Non si è trattato dunque di un apprezzamento delle prove in sede di motivazione della sentenza nel merito, ma di una decisione processuale sull'ammissione delle prove.

11. Con il quindicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso, con motivazione apparente, illogica e contraddittoria, ogni pretesa per differenze retributive e risarcimento del danno fino al gennaio 2013, sul presupposto che la materia fosse stata oggetto di accordo transattivo.

11.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

11.1.1. Quanto alla asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione, è noto come in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (v. *ex*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

plurimis Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Sez. 6, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

11.1.2. Infondata è invece la censura di motivazione apparente.

Nel periodo segnalato dai ricorrenti - che è introdotto dalla parola «pertanto» e che va dunque letto unitamente a quello che lo precede - la sentenza impugnata ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui, nei due periodi rivendicati (prima e dopo il 2011), la retribuzione di posizione unificata non spettasse e le domande di differenze retributive fossero coperte dalla transazione.

I ricorrenti avevano subordinato l'impugnativa della transazione all'accoglimento della domanda concernente il conferimento dell'incarico con pesatura "30": evidentemente, in caso di accoglimento di tale ultima domanda essi intendevano porre nel nulla la transazione e rivendicare differenze retributive tra il trattamento previsto nell'accordo e quello spettante in forza dell'incarico rivendicato; in caso di reiezione della domanda, essi volevano invece evitare di mettere in discussione i contenuti comunque loro favorevoli dell'accordo transattivo.

Dopo aver rigettato la domanda avente per oggetto l'incarico con pesatura "30", ossia la domanda condizionante, la Corte territoriale ha così spiegato che la transazione rimaneva valida (non essendosi verificata la condizione cui gli stessi ricorrenti avevano subordinato l'impugnativa) e continuava a regolare la materia della retribuzione, senza che i ricorrenti potessero rivendicare alcunché a titolo di differenze retributive o di risarcimento del danno, pretese collegate al più elevato incarico richiesto.

12. Con il sedicesimo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014, per avere la Corte territoriale

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1

erroneamente disposto e quantificato la condanna al pagamento delle spese legali e del contributo unificato.

12.1. Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come "non motivo" (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso di accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che sono state invece già disattese.

13. In conclusione, il ricorso merita di essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.200 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1